COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.4.2003
COM(2003) 169 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Germania a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 13 dicembre 2002, la Germania ha chiesto, in base all'articolo 30 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1] (in prosieguo sesta direttiva), l'autorizzazione a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva.

A norma dell'articolo 30, gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania con lettera del 4 febbraio 2003.

L'accordo tra la Germania e la Svizzera riguarda la costruzione e la manutenzione di un ponte di confine destinato a migliorare i collegamenti stradali tra i due paesi e ad agevolare il transito nei rispettivi territori. Questo ponte di confine, a vocazione autostradale, sarà costruito sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg) e Rheinfelden (Aargau) e servirà da via di accesso, da ambo le parti, all'autostrada tedesca A 861 e alla strada nazionale svizzera N3.

L'accordo prevede che le forniture di beni e le prestazioni di servizi relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte siano soggette alla legislazione tedesca in materia di imposta sul valore aggiunto e che non sia riscossa l'IVA svizzera su tali operazioni.

L'accordo dispone inoltre che non sia applicata alcuna imposta all'importazione, sui beni importati dal territorio di uno Stato contraente nel territorio dell'altro Stato contraente, sempre che tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di confine. La disposizione non si applica ai beni importati per i medesimi fini da un'amministrazione pubblica.

Secondo il principio di territorialità stabilito dalla sesta direttiva, i lavori di costruzione e di manutenzione del ponte eseguiti nel territorio tedesco sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto in Germania, mentre quelli eseguiti nel territorio svizzero esulano dal campo d'applicazione della sesta direttiva in materia di IVA. L'applicazione di tali disposizioni impone di suddividere le operazioni in funzione del territorio in cui esse sono eseguite. Inoltre, ciascuna importazione in Germania, di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte, proveniente dalla Svizzera, sarà soggetta all'IVA in Germania.

Secondo gli Stati contraenti, l'applicazione di tali norme può comportare complicazioni fiscali onerose per le imprese responsabili dei lavori. Essi ritengono pertanto che le disposizioni fiscali contenute nel progetto di accordo siano giustificate, per semplificare gli obblighi fiscali delle imprese.

Occorre inoltre tenere presente che il Consiglio ha già più volte autorizzato la Germania a concludere con altri paesi terzi accordi relativi a lavori di costruzione in zone di confine, contenenti disposizioni fiscali analoghe alle disposizioni dell'accordo in questione.

---

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/92/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).

La Commissione riconosce che, rispetto all'applicazione delle normali disposizioni fiscali, l'imposizione uniforme dei lavori di costruzione e di manutenzione nonché la rinuncia alla riscossione dell'IVA all'importazione di beni destinati ad essere utilizzati per tali lavori, costituirebbero una semplificazione per le imprese.

La Commissione rileva da ultimo che l'accordo avrebbe un'incidenza modesta, ma positiva, sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Germania a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977[2], in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 13 dicembre 2002, la Germania ha chiesto l'autorizzazione a concludere con la Svizzera un accordo relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg) e Rheinfelden (Aargau), destinato a servire da via di accesso, da ambo le parti, all'autostrada tedesca A 861 e alla strada nazionale svizzera N3.

(2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania con lettera del 4 febbraio 2003.

(3) L'accordo contiene disposizioni in materia di IVA che derogano agli articoli 2 paragrafo 2, e 3 della sesta direttiva per quanto riguarda, da un lato, le forniture di beni e le prestazioni di servizi connesse alla costruzione e alla manutenzione del ponte di confine e, dall'altro, le importazioni di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione di tale ponte.

---

2 GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/92/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).

3 GU C [...] del [...], pag. [...].

(4) In assenza di misure di deroga, i lavori di costruzione e di manutenzione eseguiti nel territorio tedesco saranno soggetti all'IVA in Germania, mentre quelli eseguiti nel territorio svizzero esulano dal campo di applicazione della sesta direttiva IVA; inoltre, ciascuna importazione in Germania di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di confine, proveniente dalla Svizzera, sarà soggetta all'IVA in Germania.

(5) L'applicazione delle norme abituali può comportare pertanto complicazioni fiscali onerose per le imprese responsabili dei lavori.

(6) La presente deroga è destinata ad agevolare la riscossione dell'imposta sui lavori di costruzione e di manutenzione del ponte in questione.

(7) La misura di deroga avrà soltanto un'incidenza modesta, ma positiva, sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg) e Rheinfelden (Aargau), destinato a servire da via di accesso, da ambo le parti, all'autostrada tedesca A 861 e alla strada nazionale svizzera N3.

Le disposizioni fiscali di deroga previste dall'accordo sono definite negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, l'area del cantiere del ponte di confine, di cui all'articolo 1 della presente decisione e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, nella misura in cui essi si trovano nel territorio svizzero, sono considerati come facenti parte del territorio della Germania per quanto concerne le forniture di beni e le prestazioni di servizi relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte di confine.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, l'importazione in Germania di beni provenienti dalla Svizzera non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di cui all'articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica ai beni importati per i medesimi fini da un'amministrazione pubblica.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

La proposta di decisione, una volta adottata, avrà soltanto un'incidenza modesta, ma positiva, sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA.